

## Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n.1071

### Approvazione degli Accordi economici italo-austriaci stipulati a Roma il 14 maggio 1934

(in GU n.164 del 14 luglio 1934)<sup>1</sup>

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art.3, n.2, della legge 31 gennaio 1926, n.100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione ai patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo;

#### Articolo 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste.

#### Articolo 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale, per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi, termini e condizioni previsti nell'Accordo e nella Convenzione ai rispettivi articoli 6 e 11.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

Vittorio Emanuele  
Mussolini - Jung - Acerbo - Puppini

Visto, il Guardiasigilli: de Francisci

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 349, foglio 55. - Mancini.

#### **Accord pour le développement des rapports économiques entre l'Italie et Autriche**

*Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président Fédéral de la République d'Autriche*, animés du désir de développer et d'intensifier, d'après les engagements pris par le Protocole signé à Rome le 17 Mars 1934, les rapports économiques entre les deux Pays, ont résolu de conclure un Accord à ce sujet et ont nommé à cet effet comme Plénipotentiaires;

*Sa Majesté le Roi d'Italie:*

S.E. le Chevalier Benito Mussolini, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

*Le Président Fédéral de la République d'Autriche:*

S.E. Anton Rintelen, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;

S.E. Riccard Schüller, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:

#### Articolo 1.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie, énumérés dans la liste Annexe A, jointe au présent Accord, seront admis, à leur importation en Autriche, aux droits indiqués dans la même liste.

#### Articolo 2.

Les deux Gouvernements déclarent de renoncer, chacun en ce qui le concerne, aux droits conventionnels établis par le Traité de commerce italo-autrichien du 28 Avril 1923 pour les produits indiqués à la liste Annexe B.

#### Articolo 3.

En rapport aux dispositions de Protocole du 17 Mars 1934 susindiqué, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Autriche, énumérés dans la liste Annexe C, jointe au présent Accord, jouiront, à leur importation en Italie, dans les limites des contingents et d'après les conditions y indiquées, du régime préférentiel fixé dans la liste même.

<sup>1</sup> RDL abrogato dal DL 22 dicembre 2008 n.200, All.1 n.18419, recante "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa" (s.o. n.282 alla GU n.298 del 22.12.2008) conv. in legge 18 febbraio 2009, n.9 (s.o. n.25 alla GU n.42 del 20.02.2009).

#### Articolo 4.

Pour être admis à jouir du régime préférentiel prévu à l'art.3 du présent Accord, les produits originaires et en provenance de l'Autriche devront être accompagnés, à leur portation en Italie, d'un certificat d'origine et de continement rédigé d'après le modèle joint au présent Accord (Annexe D).

Le dit certificat, délivré par le Bureau de la Chambre de Commerce de Vienne sous le contrôle du Ministère du Commerce, portera un nombre d'ordre pour chaque produit.

Il sera rédigé en deux exemplaires qui accompagneront la marchandise. Un exemplaire restera à la douane italienne par laquelle sera effectuée l'importation, et l'autre, estampé par la même douane, sera rendu à l'importateur pour être renvoyé à l'autorité qui l'a délivré.

De sa part, le Gouvernement italien se réserve la faculté des contrôler les quantités importées dans le but de s'assurer de le contingent établi pour chaque produit ne soit pas passé.

#### Articolo 5.

Les deux Parties contractantes s'engagent à entamer des négociations dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord dans le but de régler par une convention toute question afférente aux tarifs de transport, même en ce qui concerne les marchandises en transit sur les territoires respectifs.

#### Articolo 6.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il est toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

Il restera en vigueur pendant une année. A défaut d'une dénonciation, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration, l'Accord sera considéré prolongé pour une autre année, et ainsi de suite.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le 14 Mai 1934.

*Mussolini - Dr. Anton Rintelen  
Schüller*

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:  
p. Il Ministro per gli affari esteri: Suvich.*

#### **Annexe A – Tarif des droits à l'importation en Autriche**

#### **Annexe B – Tarif des droits à l'importation en Italie**

#### **Annexe C – Importation en Italie**

#### **Annexe D**

*- gli Annessi A, B, C e D sono omessi -*

#### **Protocole final**

Au moment de procéder à la signature de l'Accord, contu à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriche, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivants, qui forment partie intégrante du même Accord:

#### Ad art.3.

Il reste entendu que le Gouvernement italien aura la pleine culté, exception faite pour les marchandises déjà expédiées destination de l'Italie, de suspendre à tout moment l'application du régime préférentiel pour un ou plusieurs produits autrichiens indiqués à la liste Annexe C jointe au présent Accord, dans le cas où ce régime aurait pour effet troubler sensiblement la production similaire italienne.

Dans ce cas le Gouvernement autrichien pourra demander ouverture immédiate de négociations dans le but de rechercher une solution apte à concilier les intérêts des deux Pays.

Ad n. ex 847 du tarif douanier italien - Papier à lettres.

Les rubans et les ficelles qui sont utilisés pour la confection de papier à lettres, enveloppes et papeterie ne sont pas considérés aux fins de l'imposition douanière.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé e sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de l'Accord auquel il se rapporte, a été dressé à doublé expédition, à Rome, le 14 Mai 1934.

*Mussolini - Dr. Anton Rintelen  
Schüller*

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:  
p. Il Ministro per gli affari esteri: Suvich.*

#### **Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste**

*Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Federale d'Austria*, animati dal desiderio di sviluppare il traffico dell'Austria in transito per il porto di Trieste, hanno deciso di concludere a tale scopo una Convenzione ed hanno nominato per loro Plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re d'Italia:*

S.E. il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

*Il Presidente della Repubblica Federale d'Austria:*

S.E. Antonio Rintelen, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

S.E. Riccardo Schüller, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

i quali, dopo essersi comunicati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1.

Le merci di provenienza o di destinazione austriaca transitanti per il porto di Trieste saranno trattate in questo porto, per quanto concerne gli oneri pubblici e le facilitazioni del traffico, come sotto ogni altro rapporto, non meno favorevolmente delle merci similari di provenienza o di destinazione italiana o delle stesso merci di qualsiasi altra provenienza o destinazione.

Non sarà fatta alcuna differenza a questo riguardo tra merci trasportate da navi battenti bandiera italiana e merci trasportate da navi battenti bandiera austriaca.

#### Articolo 2.

Il Governo Italiano consente che, salvi più precisi accordi da prendersi in proposito, il Governo Austriaco si serva del porto di Trieste come di porto d'armamento delle navi mercantili battenti bandiera austriaca.

Su domanda del Governo Austriaco, il Governo Italiano consentirà ad assegnare una riva nel porto di Trieste, da scegliersi di comune accordo e da adibire a posto di raddobbo e d'armamento delle navi austriache, verso pagamento degli stessi canoni in vigore per le navi italiane.

Questa concessione non dispenserà le navi austriache dall'osservanza delle norme generali e speciali che regolano la dimora delle navi nel porto, tanto nelle zone riservate alle operazioni commerciali, quanto in quelle destinate a ricevere le navi in riparazione, in armamento o in disarmo.

#### Articolo 3.

Il Governo Italiano consente che, salvi più precisi accordi da prendersi con i Magazzini Generali di Trieste, siano concesse a favore del traffico austriaco attraverso Trieste le facilitazioni di cui agli articoli seguenti.

#### Articolo 4.

I Magazzini Generali di Trieste consentiranno, su richiesta del Governo austriaco, di dare in affitto nel porto Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, uno spazio appropriato di terreno scoperto, alle condizioni normali di tariffa per terreni scoperti per destinarlo a deposito di carbone, sia per il bunkeraggio delle navi austriache, sia per il rifornimento di carbone delle ferrovie federali austriache, sia per quei terzi depositanti di carbone destinato all'Austria che saranno indicati dal Governo austriaco.

#### Articolo 5.

Per la manipolazione e il deposito provvisorio di merci di massa di destinazione o di provenienza austriaca, i Magazzini Generali di Trieste metteranno a disposizione, su richiesta degli interessati e d'accordo con gli stessi, appropriati e sufficienti capannoni o parti di capannone e spazi scoperti nell'ambito dei punti franchi di Trieste, verso pagamento di un canone ridotto d'affitto mensile.

Gli interessati dovranno presentare tempestivamente la relativa domanda ai Magazzini Generali o direttamente o attraverso il Consolato Generale d'Austria in Trieste.

I detti capannoni non potranno essere adibiti a depositi permanenti, ma soltanto alla manipolazione, all'assortimento, alla campionatura e al deposito nella durata massima corrispondente agli usi e ai regolamenti dei Magazzini Generali di Trieste. Le manipolazioni nei capannoni dovranno essere eseguite da personale dei Magazzini Generali.

#### Articolo 6.

Allo scopo di costituire depositi permanenti di merci di provenienza o di destinazione austriaca, i Magazzini Generali di Trieste, su richiesta degli interessati, metteranno a disposizione, nell'ambito dei punti franchi di Trieste, appropriati e sufficienti magazzini o riparti di magazzino, verso pagamento di un canone ridotto d'affitto annuo.

Per agevolare la costituzione dei depositi permanenti, i Magazzini Generali assumeranno le operazioni di sbarco, condotta, messa a magazzino o smagazzinamento a tassi globali ridotti.

#### Articolo 7.

Le Alte Parti contraenti determineranno, di comune accordo, le tariffe che i Magazzini Generali di Trieste applicheranno alle merci in transito da e per l'Austria ai riguardi.

a) della manipolazione dei carboni fossili destinati all'Austria;

- b) dell'affittò per i capannoni o magazzini eventualmente riservati al traffico austriaco;
- c) dello sbarco e della manipolazione (condotta, entrata e uscita) delle merci destinate ai Magazzini di deposito riservati alle merci di provenienza o destinazione austriaca;
- d) dello sbarco e dell'imbarco delle merci;
- e) del magazzinaggio per la giacenza provvisoria delle merci nei capannoni e per il deposito permanente delle merci nei magazzini comuni;
- f) dello sbarco e della manipolazione di granaglie (tariffa speciale);
- g) di eventuali altre facilitazioni.

#### Articolo 8.

Al fine di agevolare lo svolgimento del traffico attraverso Trieste, il Governo Italiano, su domanda del Governo Austriaco, entrerà in negoziati od avvierà le opportune intese fra le amministrazioni interessate per la riduzione di tasse o di oneri locali diversi da quelli di cui all'articolo precedente.

#### Articolo 9.

D'accordo col Governo Italiano, il Governo Austriaco istituirà nel porto di Trieste, un proprio Ufficio (Sezione) doganale.

Le modalità di tale istituzione saranno regolate mediante accordi diretti da prendersi fra le Alte Parti contraenti, anche riguardo alla scelta dell'ubicazione del nuovo ufficio, che avrà comunque sede in uno dei punti franchi di Trieste.

I Magazzini Generali, mediante appositi accordi, metteranno a disposizione i locali necessari a tale ufficio.

#### Articolo 10.

Qualora i Magazzini Generali dovessero modificare le proprie tariffe in modo da togliere valore alle concessioni da farsi al traffico austriaco a norma del precedente articolo 7, si procederà - su richiesta del Governo Austriaco - alla revisione delle concessioni tariffarie anzidette.

#### Articolo 11.

La presente Convenzione sostituisce ed annulla quella del 28 aprile 1923<sup>2</sup>, avente per oggetto lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste.

Essa sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma, quanto prima sarà possibile. Le Alte Parti contraenti convengono tuttavia di metterla in vigore a titolo provvisorio, mediante scambio di note da effettuarsi al più presto.

La Convenzione stessa rimarrà in vigore per due anni a partire dalla data in cui avrà esecuzione e se non sarà denunciata tre mesi prima della sua scadenza, rimarrà prorogata per il periodo di un altro anno, e così di seguito di anno in anno, con facoltà a ciascuna delle due Alte Parti contraenti di farla decadere mediante denuncia da notificare tre mesi prima della scadenza di ciascuno di tali periodi annuali.

In fede di che, i Plenipotenziari anzidetti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Fatta a Roma, in duplice esemplare, il 14 maggio 1934.

*Mussolini - Dr. Anton Rintelen  
Schüller*

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:  
p. Il Ministro per gli affari esteri: Suvich.*

---

<sup>2</sup> Si tratta della Convenzione fra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo del traffico Austriaco attraverso il porto di Trieste ratificata con la Legge 16 dicembre 1923, n.2932, che dà piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione ed all'accordo concernente le relazioni economiche tra le zone di frontiera, stipulati a Roma, addì 28 aprile 1923, fra il regno d'Italia e la repubblica d'Austria, e ratificati il 7 luglio 1923, e converte in legge il decreto-legge in data 28 giugno 1923, n.1389 (GU n.20 del 24 gennaio 1924), [in raccolta].